



Ospedale
Maggiore



Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ASST Crema

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

NELL'ASST DI CREMA

Gennaio 2023

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema

*Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. 0373 2801 – fax 0373 280512
Casella Postale n.144 - Ufficio Postale Crema Centro, 26013 Crema
C.F. 01629350198*

Art. 1 Finalità e oggetto

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Crema (ASST di Crema) riconosce il valore e la funzione sociale del Volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, sostenendo l'importante contributo donato sia sul piano operativo sia per la condivisione delle motivazioni ideali che ne ispirano l'azione.

Gli Enti del Terzo Settore (nel seguente testo definiti ETS) nelle loro varie forme di aggregazione, svolgono un'attività gratuita finalizzata alla centralità e dignità della persona, integrando i processi assistenziali, informativi, sociali, civili e culturali attraverso l'impiego di risorse proprie.

A tal fine l'ASST di Crema disciplina la collaborazione tra le strutture sanitarie e socio sanitarie aziendali e gli Enti del Terzo Settore, che svolgono la loro attività gratuita all'interno delle strutture aziendali, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, con la concessione, laddove richiesto, di spazi funzionali allo svolgimento delle attività volontaristiche.

In particolare, sono promosse le attività degli ETS inerenti agli ambiti di tutela dei diritti dei malati, la promozione della salute, l'orientamento e l'accoglienza degli Utenti, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Art. 2 Normativa di riferimento in materia di attività di volontariato

La materia del volontariato è regolata dalle seguenti fonti normative a cui si riferisce il presente regolamento:

- D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore";
- Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 8 del 30 giugno 2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di Volontariato, Associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza sociale";
- Decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia del 15 giugno 2007 n. 6507 avente ad oggetto "Direttive in materia di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti del terzo settore";
- DGR 25 febbraio 2011 n. IX/1353 avente ad oggetto "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
- DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
- Regolamento UE 2016/769 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”;
- Legge Regionale n. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e ss.mm.ii.;
- Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 45) e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020.

Art. 3 Definizioni

Sono ETS, secondo l'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, i seguenti Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: le organizzazioni di volontariato le associazioni di promozione sociale gli enti filantropici le imprese sociali, incluse le cooperative sociali le reti associative le società di mutuo soccorso le associazioni, riconosciute o non riconosciute

le fondazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono in modo non occasionale la loro attività.

Per quanto attiene alla definizione dell'attività di volontariato si riporta quanto statuito dalla normativa vigente (art. 17 D. Lgs 117/2017), ovvero:

- Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.
- Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 4 Attivazione del rapporto di collaborazione

Possono presentare richiesta di collaborazione solo gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per le seguenti finalità e attività:

- a) tutela dei diritti dei cittadini
- b) donazione di sangue, di tessuti e organi
- c) attività svolte in ambito sociosanitario
- d) attività culturali connesse alle funzioni dell'ASST purché non aventi finalità dirette e indirette di natura politica o anticonfessionale.

L'attivazione della collaborazione comporta la contestuale iscrizione dell'ente nel Registro Aziendale dell'ASST di Crema, pubblicato sul sito istituzionale www.asst-crema.it

Art. 5 Forme di collaborazione

Secondo il presente Regolamento, la collaborazione tra le strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ASST di Crema e gli ETS può essere disciplinata con le seguenti modalità:

- a) Disposizione autorizzativa qualora l'accesso rivesta carattere di occasionalità o non sia continuativo.
L'ASST si riserva di concedere spazi agli ETS iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito di formale richiesta da parte dell'Ente che deve pervenire con congruo anticipo, previo invio degli atti costitutivi e declinazione delle finalità della richiesta stessa.
L'autorizzazione può essere concessa dalla Direzione Strategica secondo quanto stabilito al successivo art. 15, per un periodo di norma non superiore a tre giorni per anno.
- b) Stipula di apposita convenzione formale tra l'ETS e l'ASST di Crema, qualora l'attività di volontariato venga svolta in modo continuativo ed interagisca in modo significativo con le attività sanitarie e sociosanitarie.

Art. 6 Formalizzazione della collaborazione mediante stipula di convenzione

1. La stipula della convenzione, o il suo rinnovo, deve essere preceduta da apposita richiesta utilizzando il modulo 1 allegato al presente Regolamento, corredata della documentazione ivi prevista. La richiesta può essere inoltrata alla Direzione Generale dell'ASST di Crema all'indirizzo di posta elettronica direzione.generale@asst-crema.it oppure all'Ufficio Protocollo scrivendo a protocollo@asst-crema.it
2. La verifica/sussistenza di idoneità e le condizioni di ammissibilità dell'ETS viene effettuata dalla Direzione competente, ovvero dal Direttore della Direzione Medica dei Presidi e dal Direttore di Distretto.
3. La Direzione competente, verificata la completezza della richiesta, acquisisce il parere del Direttore e Coordinatore della struttura aziendale interessata; in caso di valutazione positiva, trasmette la pratica alla UOC Affari Generali e Legali per la predisposizione del provvedimento autorizzativo a cura della Direzione Strategica.
4. Il provvedimento autorizzativo, da cui consegue la stipula della convenzione e l'iscrizione dell'Associazione/Ente nel registro aziendale, viene comunicato al Presidente dell'ETS.
5. La convenzione viene trasmessa:
 - all'URP per l'iscrizione dell'ente nel registro aziendale
 - al Direttore DAPSS
 - al Direttore e Coordinatore della struttura aziendale interessata
 - al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
6. L'accoglimento della richiesta è rimesso alla insindacabile valutazione dell'Azienda che in caso di mancata autorizzazione provvederà a darne comunicazione all'ETS motivandone le ragioni.

Art. 7 Convenzione, durata e risoluzione del rapporto convenzionale

1. La convenzione deve contenere:
 - la durata del rapporto di collaborazione;
 - l'attività oggetto del rapporto, nonché le modalità e finalità dell'intervento del personale volontario;
 - il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
 - la previsione della copertura assicurativa per gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi;
 - le modalità di risoluzione del rapporto;
 - la verifica dei reciproci adempimenti.
2. Ogni anno, entro il mese di marzo, l'ETS è tenuto ad inviare all'URP una relazione sintetica sulle attività svolte, le giornate di presenza e i nominativi dei Volontari

coinvolti, e una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni e requisiti richiesti in fase di iscrizione al registro aziendale.

3. La convenzione ha durata triennale ed è escluso il tacito rinnovo. Entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione l'ETS deve inviare richiesta di rinnovo alla Direzione Generale, nelle modalità previste all'articolo 6 del presente Regolamento.
4. Il rapporto in convenzione si risolve di diritto previa comunicazione scritta in caso di:
 - gravi inadempienze e violazioni della normativa disciplinante il Terzo Settore o degli obblighi previsti dal presente Regolamento
 - a seguito del venir meno del rapporto fiduciario verso i compiti solidaristici da parte dell'ETS
 - gravi lesioni di immagine nei confronti dell'Azienda anche attraverso l'utilizzo dei social media.

La convenzione decade automaticamente se nel corso della sua durata l'Associazione di volontariato, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; a tal fine, è fatto obbligo all'Associazione, la cui iscrizione ai registri predetti scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all'ASST l'avvenuta riconferma e/o qualsiasi variazione intervenuta o la definitiva cancellazione.

Art. 8 Attività del volontario e Registro presenze

1. L'attività del volontario deve essere esercitata in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppo, per il tramite dell'organizzazione cui fa parte, per finalità di carattere sociale, civile e culturale ed esclusivamente a fini solidaristici.
2. Le modalità e la programmazione dell'attività deve essere continuativa, concordata con il Direttore e il Coordinatore dell'Unità Operativa e comunicate alla Direzione Medica o Direzione di Distretto.
3. I volontari sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono e ad utilizzare il camice qualora previsto e fornito dall'ASST.
4. Gli ETS devono fornire ai propri volontari il cartellino di riconoscimento, attestante la denominazione e il logo dell'Associazione di appartenenza, il nominativo e la fotografia del volontario. Il cartellino deve essere visibile durante l'espletamento dell'attività.
5. La presenza dei volontari è documentata da apposito registro presente nell'Unità Operativa di afferenza o nel Servizio ove prestano attività; la tenuta del registro delle presenze è a carico dei volontari e deve essere accessibile in caso di verifiche da parte dell'ASST. Nel registro deve essere indicato il nominativo del volontario, l'orario di ingresso e uscita e la firma dell'interessato.
6. Il registro viene conservato dalle rispettive Direzioni competenti.
7. Gli ETS devono garantire la continuità della presenza di personale volontario al fine di assicurare le attività programmate, nell'interesse prioritario del beneficiario. La temporanea interruzione dell'attività deve essere comunicata al Direttore dell'Unità

Operativa e al Direttore Medico di Presidio o Direttore di Distretto, secondo competenza.

Art. 9 Obblighi del volontario ed eventuali sanzioni

1. I volontari sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, delle disposizioni aziendali e di quelle vigenti all'interno delle Unità Operative in cui operano, secondo le indicazioni impartite dal Coordinatore o da suo delegato.

In particolare, al volontario è chiesto di:

- conoscere e rispettare il presente regolamento
 - mantenersi a debita distanza durante lo svolgimento di interventi assistenziali e di cura
 - non accedere nei locali in cui è vietato l'ingresso
 - rispettare la disciplina e la normativa dei luoghi in cui opera
 - astenersi dal consultare la documentazione degli assistiti e degli utenti se non espressamente previsto dall'attività svolta
 - astenersi dallo svolgere attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale sanitario
 - osservare il rigoroso segreto su notizie, fatti o persone dei quali può venire a conoscenza durante l'attività svolta, orientando la propria azione con discrezione e riservatezza
 - osservare un comportamento che si ispiri alla missione del volontario, mantenendo un rapporto di collaborazione con i destinatari del servizio, il personale dell'Unità Operativa in cui opera e con gli altri volontari
 - rispettare la dignità e il diritto degli utenti
 - non interferire in alcun modo nell'attività e nelle scelte professionali del personale sanitario e sociosanitario
 - rapportarsi ad inizio attività con il coordinatore o suo delegato in merito alla possibilità di poter accedere nelle stanze dei degenti
 - rispettare le norme igieniche di base e di prevenzione della diffusione di infezione del Covid
 - non presentarsi in presenza di febbre o malessere, informando il coordinatore o suo sostituto; in caso di comparsa di sintomi informare il personale di reparto/servizio
 - non introdurre dall'esterno alimenti, anche se solo a scopo ricreativo, senza l'autorizzazione della Direzione Medica di Presidio o della Direzione di Distretto
 - non utilizzare informazioni, parti di documenti o immagini di cui si è entrati in possesso durante l'attività di volontariato per iniziative pubbliche
2. Non è possibile affiggere insegne, targhe, cartelli o altro materiale di comunicazione negli spazi dell'ASST, senza formale e preventiva autorizzazione aziendale.
3. La richiesta di patrocinio per l'utilizzo del logo aziendale deve essere inviata all'Ufficio Comunicazione in tempi congrui, per opportuna valutazione da parte della Direzione Generale nel rispetto della procedura aziendale vigente.

4. La divulgazione di notizie o comunicati nei quali è menzionata l'ASST di Crema deve essere preventivamente concordata con la Direzione Generale tramite l'Ufficio Stampa.

In caso di grave violazione delle presenti disposizioni, il volontario interessato può essere ruscato e precluso l'accesso in modo permanente alle strutture aziendali per tale finalità, previa formale comunicazione al legale rappresentante dell'ETS di riferimento da parte del Direttore Generale, su proposta del Direttore Medico o del Direttore di Distretto.

Art. 10 Adempimenti del Direttore di U.O.

Il Direttore di U.O. presso cui si effettua l'attività di volontariato è direttamente responsabile ed esercita il controllo tecnico sul volontario; è tenuto a comunicare alla Direzione Medica di Presidio ovvero alla Direzione di Distretto eventuali inadempimenti o inosservanze del Regolamento medesimo, che potrebbero dar luogo alla decadenza dell'autorizzazione alla frequenza dell'Unità Operativa. Il Direttore di U.O. vigila anche sull'osservanza delle norme dettate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008.

Art 11 Tutele dei volontari

Ai sensi dell'art. 3 comma 12 – bis del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 il volontario è equiparato al lavoratore autonomo, pertanto, nei confronti dello stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto sopra citato.

Secondo quanto disposto dal citato art. 3, ASST fornisce agli ETS dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri volontari e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività tramite il documento: "Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema" redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.

Dal canto suo il volontario è tenuto ai sensi degli artt. 3 e 21 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 a: - adottare le misure utili a eliminare, o, ove ciò non sia possibile, a ridurre alminimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e le altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione;

- munirsi di apposita tessera di riconoscimento, come già peraltro indicato all'art. 8 del presente Regolamento;
- ove necessario, munirsi/indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI) ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs 9.04.2008 n. 81.

Gli eventuali DPI verranno definiti dal Direttore e dal Coordinatore dell'Unità Operativa e saranno forniti direttamente da ASST.

L'Azienda, inoltre, tenuto conto dello specifico contesto lavorativo, pur ritenendo che la possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario sia di tipo "rischio ad esposizione ad agenti biologici generico" si impegna ad assicurare ai volontari le stesse

forme di tutela previste per i propri dipendenti nei casi di eventuale e imprevedibile esposizione per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post – esposizione. Eventuali casi particolari saranno valutati in sede di stipula della convenzione con l'Associazione interessata.

E' fatto in ogni caso divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" e/o "zone ad accesso non consentito ai non autorizzati" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e in qualunque altra zona con limitazione di accesso.

Il Direttore ed il Coordinatore di reparto hanno facoltà di limitare o escludere l'accesso dei volontari, in presenza di pazienti affetti da particolari o specifiche patologie o per qualsiasi altra motivazione connessa allo svolgimento dell'attività sanitaria.

In particolare, al fine di salvaguardare e tutelare gli assistiti ed i volontari, non è consentito l'accesso alle seguenti strutture aziendali:

- Rianimazione e Terapia Intensiva
- Terapia intensiva coronarica
- Nido
- Sale operatorie

L'Azienda verificate le proprie disponibilità, anche in termini organizzativi, comunicherà la possibilità di offrire al volontario la somministrazione di specifiche vaccinazioni.

Art. 12 Copertura assicurativa e Infortunio

L'ASST di Crema provvede alla copertura assicurativa ai soggetti che prestano attività di volontariato nelle sedi dell'Azienda in quanto autorizzati dalla medesima attraverso la propria polizza di Responsabilità Civile verso terzi e infortuni.

Art. 13 Formazione, sicurezza, riservatezza e privacy

I volontari sono ammessi ad operare nelle strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ASST di Crema dopo specifica formazione da parte dell'ETS di appartenenza.

Al personale volontario è chiesto di conoscere i rischi esistenti all'interno delle strutture in cui operano, gli aspetti specifici del settore, il piano di evacuazione, la normativa sul rispetto alla riservatezza ed all'organizzazione generale dell'Azienda. A tal fine l'Azienda fornisce agli ETS in convenzione "Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema" comprensiva dell'istruzione operativa di emergenza ai fini della sua divulgazione al volontario.

Gli ETS devono assicurare la formazione ed il controllo sul comportamento dei volontari per garantire l'assoluta riservatezza alle informazioni apprese durante l'attività svolta. Il

personale volontario non ancora formato può essere ammesso solo se accompagnato da Volontari esperti.

A seguito della stipula della convenzione, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, l'Associazione/Ente verrà nominata "Responsabile esterno del trattamento dati".

L'Associazione/Ente è tenuta a prendere visione dell'informativa relativa alla Privacy, pubblicata sul sito internet dell'ASST

Art. 14 Eventi e raccolta fondi

Per eventi e iniziative di comunicazione organizzate sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda o che comunque coinvolgano direttamente o indirettamente l'ASST, le Associazioni dovranno far pervenire preventiva informativa alla Direzione Strategica di ASST e potranno richiedere, se ne sussistono i requisiti, l'utilizzo del logo/patrocínio aziendale, inoltrando relativa istanza all'Ufficio Comunicazione dell'ASST.

La promozione e/o divulgazione di qualsiasi notizia che coinvolga direttamente o indirettamente l'ASST deve essere concordata preventivamente con l'Ufficio Stampa dell'ASST.

Nell'ambito delle proprie attività, anche destinate alla raccolta fondi, l'Associazione è tenuta a non utilizzare a scopi pubblicitari il nome e il logo dell'ASST e a dichiarare anche potenziali conflitti di interesse con l'Azienda.

L'Azienda è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da azioni e/o omissioni compiute dall'Associazione o da singoli soggetti nell'organizzazione e/o svolgimento delle suddette attività, anche quando svolte presso le sedi/strutture dell'ASST. Resta inteso che ogni Associazione deve chiedere preventivamente l'autorizzazione all'utilizzo di spazi aziendali per lo svolgimento di qualsiasi attività, anche al fine di coordinare le azioni di prevenzione dei possibili rischi da interferenza.

Art. 15 Spazi e locali aziendali

L'ASST di Crema può, a suo insindacabile giudizio, rendere disponibili spazi per lo svolgimento di iniziative promosse dalle Associazioni, secondo modalità, tempi e condizioni da concordare con la Direzione Medica di Presidio ovvero con la Direzione del Distretto, secondo competenza, previa autorizzazione della Direzione Strategica.

Non è possibile affiggere insegne, targhe, cartelli o altro materiale di comunicazione negli spazi dell'ASST, senza formale e preventiva autorizzazione aziendale.

Art. 16 Foro competente

Ad eccezione delle dovute segnalazioni all'autorità giudiziaria per comportamenti penalmente rilevanti, il Foro competente per qualsiasi controversia che venga chiamata in causa dall'ASST di Crema per effetto dell'applicazione del presente regolamento è il Tribunale di Cremona.

Art. 17 Entrata in vigore – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'adozione del provvedimento deliberativo di approvazione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Per ogni aspetto relativo all'applicazione del presente regolamento le Associazioni/Enti potranno fare riferimento all'URP, che si coordinerà con le UOC/Servizi interni, per le parti di rispettiva competenza.

Allegati:

1. Richiesta di convenzione per l'attività di volontariato presso l'ASST di Crema.